

REDDITO IMPRESA E IRAP

Autovetture agenti e rappresentanti: trattamento ai fini delle imposte dirette

di Luca Caramaschi

La categoria degli **agenti e rappresentanti di commercio** è stata sostanzialmente l'unica a non essere interessata dalla stretta sugli autoveicoli che il legislatore ha realizzato nell'oramai lontano anno 2006: d'altronde i provvedimenti introdotti dal D.L. **262/2006** furono destinati a tamponare le conseguenze derivanti dalla nota **sentenza della Corte UE del 14.9.2006** denominata "**Stradasfalti**" (procedimento [C-228/05](#)) dalla quale derivò l'attuale detrazione dell'Iva al 40% (misura che, è bene ricordarlo, scadrà il prossimo 31 dicembre 2019), pronuncia che non interessava gli agenti e rappresentanti di commercio in quanto già destinatari della **integrale detraibilità ai fini Iva** (al verificarsi, ovviamente, della **condizione di inerenza**).

Al riguardo qualche commentatore aveva addirittura sostenuto la possibilità che per gli **agenti e rappresentanti di commercio** fosse possibile considerare, oltre all'autovettura a deducibilità limitata, anche un autoveicolo ad uso esclusivamente strumentale, pertanto integralmente deducibile ai fini reddituali: tale interpretazione, evidentemente troppo favorevole per la categoria degli agenti, **è stata rigettata dall'Agenzia delle Entrate** con la [circolare 1/E/2007](#) nella quale si legge chiaramente che, anche dopo le modifiche introdotte con il D.L. **262/2006** nulla è cambiato per gli agenti di commercio, "*... per i quali è stato confermato il precedente sistema che prevedeva la deducibilità fino all'80% delle spese*".

L'[articolo 164 Tuir](#) riserva, infatti, alla figura dell'**agente di commercio** – rispetto alla generalità delle imprese – particolari vantaggi in relazione all'acquisizione e all'utilizzo dell'autovettura, nella consapevolezza che per tali soggetti l'autovettura rappresenta il **principale strumento per l'esercizio dell'attività**.

La richiamata disposizione fa riferimento alle **autovetture** e agli **autocaravan** di cui alle **lettere a) ed m) dell'articolo 54 Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)**, poiché solo per essi si può ipotizzare un uso promiscuo e, quindi, non solo aziendale ma anche personale.

Con la corposa [circolare 48/1998](#) l'Amministrazione finanziaria - richiamando i contenuti della precedente [risoluzione 267/1995](#) e delle **istruzioni alla dichiarazione dei redditi**, ha chiarito che anche ai **promotori finanziari** e agli **agenti di assicurazione** si applica, ai fini reddituali, lo stesso regime di favore previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Estensione che, al contrario, non può trovare applicazione per gli **agenti immobiliari**, i quali dovranno scontare le **regole di deducibilità previste per la generalità delle imprese** (quindi,

20% e con il limite di euro 18.075,99 per il costo di acquisizione)

Pertanto, l'[articolo 164 Tuir](#) contempla, **per presunzione assoluta**, che con riferimento agli agenti e rappresentanti di commercio e relativi soggetti assimilati (promotori finanziari e agenti assicurativi) si debba stabilire una percentuale di **utilizzo aziendale** pari all'80%.

Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, a prescindere dall'effettiva misura di utilizzo aziendale (che potrebbe essere, in realtà, diversa dalle percentuali indicate in precedenza), a un agente di commercio e **soggetti assimilati** è consentita la deduzione dei costi in misura pari all'80% di quelli effettivamente sostenuti.

Accanto a questa misura percentuale (**80% per agenti e rappresentanti di commercio** e relativi soggetti assimilati) la norma introduce anche un valore (attualmente pari a **25.822,84 euro**, e quindi di poco superiore all'ordinario limite di 18.075,99 euro) che rappresenta di fatto un **tetto massimo alla deducibilità** dei costi di acquisizione (efficace in relazione all'individuazione dell'importo fiscalmente rilevante delle quote di ammortamento o canoni di *leasing*) delle **autovetture**.

Per le **spese di impiego** (pedaggi, manutenzione, carburante, ecc.) delle autovetture, invece, assume rilevanza il solo limite percentuale dell'80%, senza alcun limite di importo.

Ai fini reddituali, le predette misure di deducibilità dei costi si applicano indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto utilizzatore, e quindi anche agli **agenti organizzati in forma societaria**, benché per tali soggetti non si possa effettivamente parlare di uso promiscuo.

Tale concetto è stato ribadito dalla Amministrazione finanziaria in occasione della [circolare 188/E/1998](#), con la quale è stato esplicitamente affermato che *"il riferimento agli agenti e rappresentanti di commercio, contenuto nel suddetto ultimo periodo dell'articolo 121-bis [ora articolo 164], vada riferito a coloro che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che esercita tale attività (impresa individuale, associazione, società)"*.

È sempre opportuno ricordare che **nell'attuale disciplina non rileva la distinzione** – valida invece nel passato – **tra autovetture di lusso** (cilindrata superiore a 2000 o 2500 c. c. a seconda che siano alimentati a benzina o a gasolio) **e autovetture non di lusso**.

Le **uniche due variabili** che oggi rilevano, al fine di individuare i costi deducibili relativi alle autovetture, sono, infatti, rappresentate da:

- **tetto massimo**
- **limite percentuale di deducibilità.**

Riepilogando, quindi, si rappresenta, di seguito, in forma schematica, la **disciplina ai fini redditi applicabile all'agente di commercio** e soggetti assimilati per l'utilizzo dell'autovettura

aziendale.

Seminario di specializzazione

**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)